

ALLEGATO 7B

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

Parte I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

**Luca Antonini, Intermediario iscritto alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi
Numero di iscrizione: A000123165 - Data di iscrizione: 30 maggio 2008**

Ruolo dell'Intermediario: Agente

Sede legale e operativa: Via Volpe, 84 - Pisa (Loc. Ospedaletto)

Telefono: 050.983344 – 050.982943 Fax: 050.9656906

E-mail: agenzia@antoniniassicurazioni.com Pec: lucaantonini@pec.it

Sito web: www.antoniniassicurazioni.com

Imprese mandanti: Allianz S.p.a. – Aviva Italia S.p.a. – Aviva S.p.a. - Helvetia S.p.a. – Helvetia Vita S.p.a. – Genialloyd S.p.a. divisione Genialpiù.

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Parte II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a. L'intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.
- c. L'intermediario fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale delle esigenze assicurative del cliente, in base alle informazioni da esso fornite, proponendo soluzioni assicurative adeguate e illustrandone le caratteristiche essenziali.
- d. Ai sensi dell'art. 131 comma 2 bis del D. Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" e dell'art. 9 del Regolamento Isvap n°23 del 9 Maggio 2008, si rende l'informativa riguardante i livelli provvigionali percepiti dall'intermediario in rapporto diretto con l'impresa di assicurazione nell'offerta dei contratti di Responsabilità Civile Auto. Le provvigioni sono indicate in percentuale rispetto al premio lordo RC Auto, comprensivo di oneri fiscali e parafiscali.

| | |
|--|-----------------------------------|
| ALLIANZ S.p.A. | Cod. Agenzia 5820 |
| AUTO – R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI | PROVVIGIONE UNIFICATA IN % |
| A) RCA, settori I, II | 7,91 |
| B) RCA, tutti gli altri settori | 5,54 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| AVIVA ITALIA S.p.A. | Cod. Agenzia 1835 |
| AUTO – R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI | PROVVIGIONE UNIFICATA IN % |
| A) Veicoli di tutti i settori di Tariffa ad eccezione di quelli di cui al punto successivo | 7,91 |
| B) Autocarri oltre i 35 q.li – Libro Matricola | 6,32 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| HELVETIA S.p.A. | Cod. Agenzia 1056 |
| AUTO – R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI | PROVVIGIONE UNIFICATA IN % |
| A) Autovetture | 9,49 |
| B) Veicoli d'epoca e interesse storico | 8,70 |
| C) Motoveicoli, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole c/proprio, natanti | 6,72 |
| D) Autocarri c/proprio e veicoli da trasporto, ciclomotori | 6,32 |
| E) C/terzi, trasporto pubblico | 4,35 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Genialloyd S.p.A. Divisione Genial+ | |
| AUTO – R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI | PROVVIGIONE UNIFICATA IN % |
| A) RCA, tutti i settori | 6,32 |

Parte III - Informazioni sugli strumenti di tutela al contraente

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese mandanti costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario.
- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di inoltrare reclamo scritto alle imprese mandanti. In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte delle imprese mandanti entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalle imprese mandanti.

Io sottoscrittodichiaro di aver ricevuto dall'intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'articolo n°49 comma 3 del Regolamento Isvap n°5/2006 così come modificato dal Provvedimento n°2720 del 2009 e dal Regolamento Ivass n°8/2015.

Data

L'interessato

L'intermediario

ALLEGATO 7A

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa. Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.